CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

IL SINDACO METROPOLITANO

Il Sindaco metropolitano Prof. Roberto Gualtieri, in data odierna, ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 13 **del** 09/02/2024

OGGETTO: Approvazione Schema accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., tra la Città metropolitana di Roma Capitale, la Provincia di Rieti ed il Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina per le attività di manutenzione idraulica dei fossi Corese e Spada.

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.cittametropolitanaroma.it)

OGGETTO: Approvazione Schema accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., tra la Città metropolitana di Roma Capitale, la Provincia di Rieti ed il Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina per le attività di manutenzione idraulica dei fossi Corese e Spada.

IL SINDACO METROPOLITANO

Su proposta del Vicesindaco Pierluigi Sanna delegato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Progetti europei e Rapporti con gli Enti Locali;

Premesso che:

gli articoli 5, 19 e 20 del D.Lgs. 267/2000 attribuiscono alle Province compiti e funzioni in materia di programmazione economico-sociale, di protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali, di coordinamento e programmazione in materia ambientale;

l'art. 1, comma 16, della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" stabilisce che dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

l'art. 49, comma 1, dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana, prevede che: "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

il comma 44, della Legge 7 Aprile 2014 n. 56, attribuisce alle Città metropolitane, oltre alle funzioni attribuite alla Città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle Province ai sensi dei commi da 85 a 97, alle funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e richiamate nel suddetto comma 44, anche le funzioni fondamentali delle Province riportate al comma 85 e, tra queste, in particolare, alla lettera a), è compresa la tutela e valorizzazione dell'ambiente;

Vista:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 76 del 14 dicembre 2022 recante: "Approvazione del Piano Strategico Metropolitano di Roma Capitale 2022-2024. ROMA, METROPOLI AL FUTURO. Innovativa, Sostenibile, Inclusiva";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 11 del 27 marzo 2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 14 del 12/04/2023 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023–2025";

Visto:

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025";

la Deliberazione n. 39 del 28 luglio 2023 recante "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2023–2025 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2023 – 2025. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2023 – Art. 193 T.U.E.L.;

la Deliberazione n. 63 del 27 novembre 2023 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023 – 2025 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco annuale 2023 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2023 – 2025. Verifica del mantenimento degli equilibri, art. 193 T.U.E.L.";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 76 del 27 dicembre 2023 – esecutiva ai sensi di Legge – avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024 – 2026" è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'Ente per il triennio 2024-2026";

Atteso che:

nell'ambito del reticolo idrografico secondario, la competenza amministrativa (rilascio di autorizzazioni e pareri sulla realizzazione di opere idrauliche e di opere di bonifica nelle pertinenze demaniali) è delegata alle Province e Città Metropolitana territorialmente competenti (art. 9 L.R. 53 del 11.12.1998);

il reticolo idrografico secondario del territorio regionale è determinato per esclusione dalle aste principali citate nella DGR n. 5079 del 12.10.1999;

la Città metropolitana di Roma Capitale esercita la competenza di cui al punto precedente ed effettua la manutenzione nei soli tratti per i quali è previsto il Servizio Pubblico di Manutenzione (S.P.M.) individuati dalla Regione con D.G.R. n. 4938 del 28.09.1999;

il S.P.M. è finanziato dalla Regione e viene svolto dalle Provincie e dalla Città metropolitana di Roma Capitale mediante affidamento ai Consorzi di Bonifica territorialmente competenti [art. 12, comma 3, e art. 34, comma 1, lettere c) e d) della L.R. 53/1998], a seguito della stipula di una convenzione di gestione (artt. 35 e 40 L.R. 53/1998 e DGR n. 414 del 1.7.2021);

Considerato che:

il fosso Spada in località Poggio Mirteto Scalo in data 16/12/2022, a causa di ingenti precipitazioni, ha esondato provocando diversi danni a diverse unità abitative ricadenti sia nell'ambito amministrativo territoriale di questa CMRC che in quello della provincia di Rieti;

da sopralluoghi tecnici effettuati da personale del Servizio 3 Dip. IV a marzo del corrente anno, è emerso che occorre eseguire la rimozione di rifiuti solidi e potatura o taglio di alberature di ostacolo al deflusso regolare delle piene ricorrenti, dall'alveo e dalle sponde; ripristino della sezione d'alveo con eliminazione dei materiali litoidi pregiudizievoli al regolare deflusso; rimozione di eventuali tronchi d'albero o di altro materiale che costituisca ostruzione e rimozione di depositi alluvionali che ostacolino il regolare deflusso;

il fosso Spada segna il confine amministrativo tra il Comune di Poggio Mirteto della Provincia di Rieti ed il Comune di Torrita Tiberina della CMRC ed ha la sua maggiore estensione all'interno del territorio della Provincia di Rieti;

il personale tecnico della CmRC, su segnalazione e richiesta del IV Settore – Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia di Rieti, ha eseguito un sopralluogo congiunto in data 21.3.2023 presso il Fosso Corese in corrispondenza del ponte sulla S.P. 9a3, che delimita il confine amministrativo tra il Comune di Fara Sabina ed il Comune di Montelibretti;

in tale circostanza sono stati verificati evidenti segni di cedimento di una gabbionata posta in dx idraulica e la forte riduzione dell'officiosità idraulica del fosso in questione a causa dell'ostruzione della campata del ponte, posta in sx idraulica, per la presenza di folta vegetazione infestante e di una notevole quantità di materiale terrigeno e litoide;

il fosso Corese segna il confine amministrativo tra il Comune di Fara Sabina della Provincia di Rieti ed il Comune di Montelibretti della C.M.R.C ed ha la sua intera estensione all'interno del territorio della Provincia di Rieti;

Preso atto che:

i fossi Spada e Corese non rientrano nel S.P.M di cui alla citata D.G.R. n. 4938 del 28.09.1999 ma sono inclusi tra le competenze operative e amministrative del territorio del Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina (di seguito CBEMS);

con la Convenzione del 14.12.2021 stipulata ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 53/1998 e della DGR n. 414/2021 tra la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo ed il CBEMS sono state affidate a quest'ultimo, le attività inerenti alla difesa del suolo, di cui all'art.34 della Legge Regionale 11 dicembre 1998, n.53 " Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione alla Legge 18 maggio 1989 n. 183";

la suddetta Convenzione è stata stipulata dalla Provincia di Viterbo su delega della Provincia di Rieti, giusta Deliberazione n.76/2021 del Presidente della Provincia di Rieti, in considerazione del fatto che la Provincia di Viterbo possiede la maggior parte del territorio ricadente nel CBEMS;

la Città metropolitana di Roma Capitale, in qualità di Autorità idraulica delegata, ravvisa l'urgente necessità di far eseguire mirate attività di manutenzione dei due fossi in questione che nell'attuale stato potrebbero dar luogo ad ulteriori esondazioni a seguito di eventi calamitosi dovuti ad intense precipitazioni meteoriche;

sulla base delle interlocuzioni avviate con la Provincia di Rieti si è reputato che ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale n. 53 dell'11.12.1998 le attività possano essere eseguite in amministrazione diretta dalle maestranze del CBEMS, a seguito di stipula di apposito accordo;

con nota dell'1.6.2023 la Provincia di Rieti ha inviato al Servizio 3 del dipartimento IV della CMRC il preventivo di spesa del CBEMS per le attività di sistemazione del fosso Corese;

con nota prot. 3094 del 7.11.2023 il Consorzio di Bonifica Etruria e Meridionale Sabina ha inviato all'Amministrazione Provinciale di Rieti ed alla Città metropolitana Roma Capitale il preventivo di spesa per le attività di sistemazione del Fosso Spada;

Visti:

l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il quale, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni, stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il quale prevede che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

a. interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
b. garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
c. determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
d. le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

Considerato che la realizzazione delle attività di manutenzione per la messa in sicurezza dei fossi Corese e Spada, oggetto dell’Accordo, è pienamente condivisa tra la Città metropolitana di Roma Capitale, la Provincia di Rieti ed il Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina, in quanto risulta di particolare importanza la mitigazione del rischio idraulico per la prevenzione di eventi calamitosi e la generale difesa del suolo ed al fine, altresì, di scongiurare il ripetersi di quanto accaduto nel mese di dicembre 2022;

Dato atto che:

- la Città metropolitana di Roma Capitale si è resa disponibile a partecipare alla spesa (€ 55.000,00), il cui importo con DCM n. 39 del 28 luglio 2023 è stato assegnato al Servizio 3 Dipartimento IV e allocato in apposito capitolo di bilancio n. 202026 art. 13 (MANAMB) titolo 2;
- con DCM n. 63 del 27 novembre 2023, lo stesso importo già assegnato al Servizio 3 Dipartimento IV è stato allocato nel capitolo n. 103227 art. 59 (SERAMB) titolo 1;
- la Provincia di Rieti ha manifestato la propria disponibilità alla partecipazione della spesa (€ 36.953,02);
- la realizzazione della attività idrauliche di manutenzione dei suddetti fossi, come dettagliato in convenzione, saranno poste in essere dal Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina, con sede legale in via del Fiore n. 14 – 01021 - Acquapendente (VT), C.F. 90133240565;

Ritenuto opportuno di:

- approvare lo schema di Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., tra la Città metropolitana di Roma Capitale, la Provincia di Rieti ed il Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina avente ad oggetto “attività di manutenzione idraulica dei fossi Corese e Spada", allegato al presente atto (Allegato A), da intendersi quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

- demandare al Dirigente del Servizio 3 “Opere idrauliche – Opere di bonifica – Rischi idraulici” del Dipartimento IV “Pianificazione strategica e Governo del territorio”:

  la sottoscrizione dell'Accordo in oggetto, ad esecutività del presente provvedimento;

  la gestione dell’attuazione dell'accordo e di sviluppo del progetto di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale per la realizzazione delle attività di messa in sicurezza idraulica dei fossi Corese e Spada;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 3 “Opere idrauliche – Opere di bonifica – Rischi idraulici” del Dipartimento IV “Pianificazione strategica e governo del territorio” Arch. Valerio Cammarata ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento IV “Pianificazione strategica e governo del territorio” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DECRETA

per le motivazioni espresse:

1. di approvare lo Schema di Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., tra la Città metropolitana di Roma Capitale, la Provincia di Rieti ed il Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina avente ad oggetto “attività di manutenzione idraulica dei fossi Corese e Spada” (Allegato A);

2. di demandare al Dirigente del Servizio 3 “Opere idrauliche – Opere di bonifica – Rischi idraulici” del Dipartimento IV “Pianificazione strategica e Governo del territorio” Arch. Valerio Cammarata:

   a. la sottoscrizione dell'Accordo in oggetto, ad esecutività del presente provvedimento;
   b. la gestione delle attività di attuazione dell'accordo e di sviluppo del progetto di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale per la realizzazione delle attività di messa in sicurezza idraulica dei fossi Corese e Spada;

3. di dare atto che le somme finanziarie, pari ad Euro 55.000,00, necessarie per l'effettuazione dei citati interventi sono state finalizzate con le Deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 39 del 28/07/2023 e n. 63 del 27/11/2023 ed imputate al n.6420 del capitolo di riferimento;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente	F.to digitalmente
PAOLO CARACCIOLO	ROBERTO GUALTIERI

Allegato A

ACCORDO ISTITUZIONALE

(Articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241)

tra

LA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, LA PROVINCIA DI RIETI E IL CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA

per le

ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEI FOSSI CORESE E SPADA

Accordo Istituzionale

Approvato con:
Decreto del Sindaco metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale n. ____ del __/__08/2023
Delibera della Provincia di Rieti n. __ del __/__/2023

tra

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, di seguito CmRC, con sede in via IV Novembre, 119/a – 00187 Roma, C.F. 80034390585, qui rappresentata da ……;
PROVINCIA DI RIETI, con sede in via Salaria, 3 - 02100 Rieti, C.F. 00114510571, qui rappresentata da…….;
CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA, con sede in via del Fiore n. 14 – 01021 - Acquapendente (VT), C.F. 90133240565, qui rappresentata da ……;

Tra le Parti si conviene e stipula quanto di seguito

PREMESSO CHE:

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, prevede che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
  interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
  garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
  determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
  le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";

- gli articoli 5, 19 e 20 del DLgs 267/2000 attribuiscono alle Province compiti e funzioni in materia di programmazione economico-sociale, di protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali, di coordinamento e programmazione in materia ambientale;

- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" stabilisce che dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

- l'art. 49 comma 1 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana, prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

- il comma 44 della legge 7 Aprile 2014 n. 56, attribuisce alle Città metropolitane, oltre alle funzioni attribuite a tali Enti nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle Province ai sensi dei commi da 85 a 97, alle funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e richiamate nel suddetto comma 44, anche le funzioni fondamentali delle Province riportate al comma 85 e, tra queste, in particolare, alla lettera a), è compresa la tutela e valorizzazione dell'ambiente;

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.cittametropolitanaroma.it)

- i fossi Corese e Spada appartengono al reticolo idrografico secondario del territorio regionale e che tale reticolo secondario è determinato per esclusione dalle aste principali citate nella DGR n. 5079 del 12.10.1999;
- nell'ambito del reticolo idrografico secondario la competenza amministrativa (rilascio di autorizzazioni e pareri sulla realizzazione di opere idrauliche e di opere di bonifica nelle pertinenze demaniali) è delegata alle Province e Città Metropolitana territorialmente competenti (art. 9 L.R. 53 del 11.12.1998);
- il Servizio 3 "*Opere idrauliche – Opere di bonifica – Rischi idraulici*" del Dipartimento IV della CmRC esercita la competenza di cui al punto precedente ed effettua la manutenzione nei soli tratti per i quali è previsto il Servizio Pubblico di Manutenzione (S.P.M.) individuati dalla Regione con D.G.R. n. 4938 del 28.09.1999;
- il S.P.M. è finanziato dalla Regione e viene svolto dalle Provincie e dalla Città metropolitana di Roma Capitale mediante affidamento ai Consorzi di Bonifica territorialmente competenti [art. 12, comma 3, e art. 34, comma 1, lettere c) e d) della L.R. 53/1998], a seguito della stipula di una convenzione di gestione (artt. 35 e 40 L.R. 53/1998 e DGR n. 414 del 1.7.2021);
- i fossi Spada e Corese non rientrano nel S.P.M di cui alla citata D.G.R. n. 4938 del 28.09.1999;
- il fosso Spada segna il confine amministrativo tra il comune di Poggio Mirteto della Provincia di Rieti ed il comune di Torrita Tiberina della CMRC ed ha la sua maggiore estensione all'interno del territorio della Provincia di Rieti;
- il fosso Spada in località Poggio Mirteto Scalo in data 16/12/2022, a causa di ingenti precipitazioni, ha esondato provocando diversi danni a diverse unità abitative ricadenti sia nell'ambito amministrativo territoriale di questa CMRC che in quello della provincia di Rieti e, da sopralluoghi tecnici presso il Fosso Spada effettuati da personale del Servizio 3 Dip. IV in data 3.3.2023, è emerso che occorre eseguire *la rimozione di rifiuti solidi e potatura o taglio di alberature di ostacolo al deflusso regolare delle piene ricorrenti, dall'alveo e dalle sponde; ripristino della sezione d'alveo con eliminazione dei materiali litoidi pregiudizievoli al regolare deflusso; rimozione di eventuali tronchi d'albero o di altro materiale che costituisca ostruzione e rimozione di depositi alluvionali che ostacolino il regolare deflusso;*
- il fosso Corese segna il confine amministrativo tra il comune di Fara Sabina della provincia di Rieti ed il comune di Montelibretti della C.M.R.C ed ha la sua intera estensione all'interno del territorio della Provincia di Rieti;
- da sopralluoghi tecnici congiunti presso il Fosso Corese, con il personale del Settore IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale" della Provincia di Rieti ed il CBEMS, in corrispondenza del ponte sulla S.P. 9a3, che delimita il confine amministrativo tra il comune di Fara Sabina ed il comune di Montelibretti, si sono potuti constatare degli evidenti segni di cedimento di una gabbionata posta in dx idraulica e la forte riduzione dell'officiosità idraulica del fosso in questione per l'ostruzione della campata del ponte posta in sx idraulica, a causa di folta vegetazione infestante e presenza di una notevole quantità di materiale terrigeno e litoide;
- i due fossi rientrano tra le competenze operative ed amministrative del territorio del CBEMS;
- si è constatato e condiviso con la Provincia di Rieti ed il CBEMS, riguardo alla necessità ed urgenza di eseguire mirate attività di manutenzione dei due fossi in questione che nell'attuale stato potrebbero dar luogo ad ulteriori esondazioni a seguito di eventi di intense precipitazioni meteoriche;
- la Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 53/1998 e della DGR n. 414/2021 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti ed il CBEMS del 14.12.2021 ha validità sino al 01.01.2026 – **Allegato A1**;
- sulla base delle interlocuzioni avviate con la Provincia di Rieti ed il CBEMS si è stabilito che le attività potranno essere eseguite in amministrazione diretta dalle maestranze del Consorzio, ricorrendo al noleggio dei mezzi qualora necessario, come nel caso di movimentazione di terre all'interno di fossi di piccole dimensioni e nel caso di trasporti e gru per il posizionamento dei materiali e dei mezzi di lavoro;
- con nota di trasmissione dell'1.6.2023, la Provincia di Rieti ha inviato al Servizio 3 del dip. IV della CMRC il preventivo di spesa del CBEMS per le attività di sistemazione del fosso Corese, al confine tra i comuni di Montelibretti e Fara Sabina che ammonta a 58.200,00 euro;
- l'impegno economico reciproco viene determinato come segue:

ATTIVITA' MANUTENZIONE FOSSO CORESE: tabella calcolo specifici importi

A	58.148,70 €	importo complessivo intervento ricavato dal CME del CBEMS per la sistemazione delle sponde del fosso Corese delimitante i confini ammi.vi tra le due Province
B	20.000,00 €	a detrarre costo rifacimento scogliera di esclusiva competenza della Provincia di Rieti
A-B	38.148,70 €	importo intervento competenza CMRC

- con nota di trasmissione prot. 3094 del 07.11.2023 il Consorzio di Bonifica Etruria e Meridionale Sabina ha inviato all'Amministrazione Provinciale di Rieti ed alla Città metropolitana Roma Capitale il preventivo di spesa per le attività di sistemazione del Fosso Spada ammontanti ad € 33.906,05;

ATTIVITA' MANUTENZIONE FOSSO SPADA: tabella calcolo specifici importi		
A	€ 33.906,05	importo complessivo intervento ricavato dal CME del CBEMS per la sistemazione del fosso Spada delimitante i confini ammi.vi tra le due Province
A/2	€ 16.953,02	importo di competenza della Provincia di Rieti
A/2	€ 16.953,02	importo di competenza della CMRC

- pertanto la somma complessiva del **costo** della quota parte degli interventi dei **fossi Corese e Spada** in capo alla **CMRC** risulta essere pari ad € 38.148,70+ € 16.953,02 = € 55.101,72 arrotondato ad **€ 55.000,00**;
- la somma complessiva del **costo** della quota parte degli interventi dei **fossi Corese e Spada** in capo alla **Provincia di Rieti** risulta essere pari ad € 20.000,00 + € 16.953,02 = **€ 36.953,02**;
- la CMRC ha allocato la somma di cui sopra in apposito capitolo di bilancio denominato 103227 (SERAMB), titolo 1, art. 59 – spese correnti – attribuite al Servizio 3 Dipartimento IV;
- la Provincia di Rieti ha allocato la somma di cui sopra in apposito capitolo di bilancio denominato "Fondo per interventi relativi alla difesa del suolo L.R. 53/98" del IV Settore – Tutela e Valorizzazione Ambiente;

RITENUTO NECESSARIO:
- definire di comune accordo impegni, tempi e modalità operative per la realizzazione urgente degli interventi in oggetto da parte del CBEMS, al fine di conseguire la mitigazione del rischio idraulico dei fossi Corese e Spada;
- individuare gli aspetti generali per le successive fasi gestionale ed organizzative.

Per quanto in premessa, i soggetti, come sopra individuati, concordano e sottoscrivono il presente accordo, articolato come segue:

ART. 1: Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Istituzionale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990.

ART. 2: Oggetto dell'accordo

L'oggetto del presente accordo è quello dell'affidamento delle attività in economia in amministrazione diretta per la realizzazione dell'intervento in oggetto da parte del Consorzio di bonifica Etruria Meridionale e Sabina (sede legale in via del Fiore n. 14 – 01021 - Acquapendente (VT), C.F. 90133240565), al fine di conseguire la mitigazione del rischio idraulico dei fossi Corese e Spada;

ART. 3: Progettazione Esecutiva

La progettazione esecutiva degli interventi da realizzare sarà redatta sulla base dei preventivi di spesa, nel rispetto delle norme vigenti in materia di opere pubbliche di cui al d lgs 36/2023.
La progettazione esecutiva dell'opera sarà redatta dal CBEMS ed avverrà con le seguenti tempistiche:
- progetto esecutivo: entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

ART. 4: Affidamento delle attività

La CmRC e la Provincia di Rieti affidano al CBEMS, che accetta, la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione delle attività riportate nell'art. 2.

ART. 5: Esclusività dell'affidamento

La gestione delle attività è affidata al CBEMS in via esclusiva e verrà svolta secondo le modalità descritte nel presente Accordo. L'impiego di soggetti terzi, per l'esecuzione di singole azioni previste nel presente Accordo, e l'affidamento di servizi a terzi deve essere preventivamente autorizzato dalla CMRC e dalla Provincia di Rieti e l'assenza di preventiva autorizzazione costituisce inadempimento contrattuale da parte del Consorzio di bonifica con accollo di tutti gli oneri a suo esclusivo carico.

ART. 6: Divieto di sub-affidamento della gestione

È fatto divieto al Consorzio di bonifica affidare anche in parte la gestione delle attività a terzi fatta salva l'ipotesi di cui al precedente art. 5.

ART. 7: Impegni della CMRC e della Provincia di Rieti

A seguito della sottoscrizione del presente accordo, l'importo sarà erogato da parte delle due amministrazioni, previo apposito atto di determina a favore del CBEMS, con le seguenti specificazioni:

- in unica rata all'emissione dei due certificati di regolare esecuzione/collaudo e di relativa nota di debito.

ART. 8: Impegni del Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina (CBEMS)

Il CBEMS si impegna nella redazione del progetto esecutivo delle attività di manutenzione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge di cui al d lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. verificando la presenza di eventuali vincoli di tutela nelle aree oggetto delle opere.

Il CBEMS si impegna a presentare il progetto esecutivo alle due amministrazioni per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi idraulici ai sensi dei RR.DD 523 e 328 del 1904.

Il CBEMS si obbliga e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore delle attività affidatogli:

- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria;
- a curare che nella esecuzione delle attività siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Si impegna ad eseguire le opere a perfetta regola d'arte e nel rispetto della specifica normativa tecnica di settore. Il Consorzio di Bonifica garantisce lo smaltimento dei materiali di risulta della rimozione di rifiuti solidi, della potatura o taglio di alberature, del taglio della vegetazione sul fondo e sulle scarpate nel rispetto e con le modalità prescritte dalla normativa vigente.

Il ripristino delle opere in alveo dei fossi di cui al presente Accordo deve essere realizzato con i criteri dell'ingegneria naturalistica.

La CmRC e la Provincia di Rieti, per quanto di rispettiva competenza, si riservano la facoltà di eseguire ogni controllo tecnico ed amministrativo necessario ad accertare l'esecuzione delle opere secondo i criteri stabiliti nel presente Accordo. Il Consorzio di bonifica si adopererà per favorire le attività di controllo. Gli Uffici preposti della CmRC e della Provincia di Rieti possono concordare modalità congiunte di effettuazione dei controlli, ferme restando le rispettive attribuzioni.

ART. 9: Clausola di salvaguardia

È esclusa qualsiasi tipo di responsabilità della CmRC e della Provincia di Rieti per infortuni che dovessero derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo e per qualsiasi tipo di risarcimento venisse richiesto a qualsiasi titolo da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al Consorzio di bonifica. La CmRC e la Provincia di Rieti, quali soggetti delegati, sono sollevate e manlevate da ogni responsabilità nei confronti del Consorzio e di terzi per ritardati od omessi versamenti di somme a copertura degli oneri derivanti dal presente Accordo.

ART. 10: Recesso

È escluso il recesso unilaterale dal presente Accordo.

ART. 11: Oneri fiscali

Il presente Accordo è soggetto a registrazioni solo in caso d'uso e gli oneri fiscali di registrazione sono a carico del richiedente. Il costo delle opere è esente I.V.A. essendo le attività svolte, in via esclusiva o prevalente, dai Consorzi di bonifica di natura non commerciale; giusto quanto espresso dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214 e dalla Circolare n. 28 del 28.10.1991 dell'Agenzia delle Entrate.

ART. 12: Durata e disposizioni generali

Il presente Accordo ha durata sino alla completa realizzazione delle attività e all'erogazione della rata di saldo relativa alle somme elargite da CMRC e dalla Provincia di Rieti.

ART. 13: Controversie

Per ogni controversia scaturente dall'applicazione del presente Accordo, le Parti si impegnano a promuovere un tentativo preliminare di conciliazione, al cui esito negativo è subordinata l'eventuale proposizione di domanda dinanzi all'A.G.O. e nello specifico al Tribunale di Roma.

ART. 14: Disposizioni finali

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo, le Parti convengono di fare riferimento in generale alle disposizioni di natura legislativa e regolamentare in materia di oepre pubbliche e alle norme dell'ordinamento amministrativo applicabili ai casi di specie.

Il presente Accordo redatto in duplice originale conservato da CMRC e dalla Provincia di Rieti, che ne produrrà copia conforme per i restanti firmatari, si compone di n. ___ facciate e viene confermato e sottoscritto tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma-Rieti, ……

Per la Città metropolitana di Roma Capitale

Per la Provincia di Rieti

Per il Consorzio di bonifica Etruria meridionale e Sabina